Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 22 luglio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 16 luglio 1960, alle ore 12,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Roland Cooper, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Liberia.

(4710)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 giugno 1960, n. **704**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo scambio di Note, conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo scambio di Note, conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo XXV della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — SEGNI — SPATARO — TRABUCCHI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Convenzione fra la Repubblica Italiana e il Regno dei Paesi Bassi, allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI

animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a questo scopo i loro plenipotenziari, e cioè:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

Giorgio BENZONI, Ambasciatore d'Italia,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

J. M. A. H. LUNS, Ministro degli Affari Esteri,

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo I

§ 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle imposte seguenti in principale, maggio-

razioni e addizionali, a favore dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altre istituzioni pubbliche:

A) Per i Paesi Bassi:

1) la contribuzione fondiaria (sul reddito dei fabbricati e dei terreni) [de grondbelasting (van de opbrengst van gebouwde en ongebouwde eigendommen)];

2) l'imposta sui salari (de loonbelasting);

3) l'imposta sui commissari (de commissarissenbelasting);

4) l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting);

5) l'imposta sul reddito delle società (de vennootschapsbelasting);

6) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (de inkomstenbelasting van natuurlijke personen);

7) l'imposta sul patrimonio (de vermogensbelasting).

B) Per l'Italia:

1) l'imposta sui redditi dei terreni;

2) l'imposta sui redditi dei fabbricati;

3) l'imposta sulla ricchezza mobile:

a) categ. A: redditi di capitale;

b) categ. B: redditi di capitale e lavoro;

c) categ. C/1: redditi di lavoro indipendente;

d) categ. C/2: redditi di lavoro dipendente;

e) redditi agrari;

4) l'imposta complementare progressiva sul reddito globale.

§ 2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno a ogni altra imposta, ordinaria e straordinaria, sul reddito e sul patrimonio, che esiste o che sarà istituita nell'uno o nell'altro dei due Stati.

§ 3. Se modificazioni sensibili saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro dei due Stati, le autorità competenti dei detti Stati si consulteranno.

Articolo II

§ 1. Per l'applicazione della presente Convenzione:

a) Il termine « Paesi Bassi » designa soltanto la parte del Regno dei Paesi Bassi situata in Europa.

b) Il termine « Italia » designa soltanto il territorio della Repubblica italiana in Europa.

c) Il termine « persona » designa:

1) ogni persona fisica;

2) ogni persona giuridica;

3) ogni raggruppamento di persone fisiche che non abbia la personalità giuridica.

d) I termini « persona avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi » e « persona avente il domicilio fiscale in Italia » designano: quanto alle persone fisiche, ogni persona fisica, che, per l'applicazione dell'imposta olandese, ha il domicilio fiscale nei Paesi Bassi e ogni persona fisica che, per l'applicazione della imposta italiana, ha il domicilio fiscale in Italia; quanto alle altre persone, ogni persona la cui sede sociale, nel senso del centro di direzione effettiva, si trova nei Paesi Bassi o in Italia.

Se una persona fisica può essere considerata come avente il domicilio fiscale nei due Stati, essa sarà considerata, ai sensi della presente Convenzione, come avente il domicilio fiscale nello Stato nei cui rapporti le circostanze concernenti la sua situazione personale ed economica sono più importanti. Quando non è possibile determinare il domicilio fiscale in base a questa regola, la persona fisica sarà considerata come avente il domicilio fiscale nello Stato di cui essa ha la cittadinanza. Nel caso che essa abbia la cittadinanza dei due Stati o non abbia la cittadinanza di nessuno dei due Stati, le autorità competenti decideranno di volta in volta, di comune accordo.

e) Il termine « stabile organizzazione » designa una succursale, un'officina od un'altra installazione permanente, nella quale si esercita, in tutto o in parte, l'attività della impresa. Nel caso che non esista una installazione permanente in uno dei due Stati, l'esecuzione di lavori in questo Stato sarà considerata come stabile organizzazione allorchè vi sia in questo Stato una direzione effettiva di tali lavori. Sono, in particolare, considerate come stabili organizzazioni le agenzie, quando l'agente è investito del potere generale di negoziare e concludere contratti per conto di una impresa ed esercita abitualmente questo potere, o quando l'agente esegue ordinariamente ordinazioni per conto di un'impresa a mezzo di uno stock di merci di cui egli dispone, o quando egli rappresenti esclusivamente una sola impresa. La semplice esistenza di un deposito di merci per facilitare le consegne e non per fini pubblicitari non costituisce una stabile organizzazione. Un'impresa di uno dei due Stati non è considerata come avente una stabile organizzazione nell'altro Stato unicamente perchè mantiene relazioni di affari in quest'altro Stato per mezzo di un commissionario o mediatore che agisce abitualmente come tale nella condotta dei propri affari. Il fatto che un'impresa di uno dei due Stati abbia nell'altro Stato una installazione permanente, la cui attività si limita all'acquisto di prodotti o di merci destinati all'approvvigionamento dei propri stabilimenti di vendita o di trasformazione nel primo Stato, non basta, di per sè, a far considerare questa installazione come una stabile organizzazione dell'impresa. Il fatto che una società avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati abbia una filiale con domicilio fiscale nell'altro Stato, non avendo il domicilio fiscale in questo Stato, vi eserciti un'attività commerciale, industriale o di ogni altra natura analoga, non basta di per sè, a far assimilare questa filiale ad una stabile organizzazione della società madre.

f) Il termine « autorità competente » designa, per quanto riguarda i Paesi Bassi, il Ministro delle finanze o il Direttore Generale degli affari fiscali, debitamente autorizzato, e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle finanze.

§ 2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell'uno o dell'altro dei due Stati, ogni espressione non definita nella presente Convenzione, a meno che il contesto non esiga un'interpretazione differente, ha il significato che le è attribuito nella legislazione dello Stato interessato, relativamente alle imposte considerate nella presente Convenzione.

Articolo III

I redditi dei beni immobili sono tassabili nello Stato in cui i beni stessi sono situati. Per l'applicazione della disposizione del presente articolo, i redditi dei beni immobili comprendono i canoni (redevances-royalties) versati in corrispettivo del diritto allo sfruttamento di miniere o cave o per ogni altra estrazione di prodotti naturali.

Articolo IV

§ 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati dall'esercizio di una attività industriale, agricola, mineraria, commerciale,

o di ogni altra natura analoga, non sono tassabili nell'altro Stato, a meno che essa non eserciti la sua attività in quest'altro Stato per mezzo di una organizzazione stabile ivi situata. In tal caso, quest'altro Stato non può prelevare l'imposta che sui benefici attribuibili alla detta organizzazione stabile.

§ 2. L'ammontare dei benefici menzionati al § 1 del presente articolo viene determinato dall'ammontare dei benefici che la organizzazione stabile avrebbe prodotto se fosse stata una impresa indipendente esercitante le stesse attività o attività similari, nelle stesse condizioni o in condizioni similari, e operante come un qualunque terzo con l'impresa di cui essa è una stabile organizzazione.

§ 3. Per determinare i benefici menzionati al § 2 del presente articolo, le operazioni di semplice acquisto di prodotti o di merci nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione non sono considerate come produttive di benefici, quando l'acquisto è destinato all'approvvigionamento degli stabilimenti di vendita o di trasformazione dell'impresa nell'altro Stato.

§ 4. Le autorità competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, fissare delle norme per la ripartizione dei benefici sopra indicati.

Articolo V

Se:

a) una impresa di uno dei due Stati partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, alla gestione o al capitale di una impresa dell'altro Stato, o se

b) le stesse persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, alla gestione o al capitale di una impresa in uno dei due Stati e di una impresa nell'altro Stato,

e se, nell'uno o nell'altro caso, le condizioni stabilite o imposte nelle relazioni commerciali o finanziarie delle diverse imprese sono differenti da quelle che esisterebbero fra imprese indipendenti, i benefici che una delle imprese avrebbe normalmente ricavati, e che a causa di queste condizioni non sono stati così ricavati, saranno considerati redditi di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo VI

In deroga alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione, i benefici derivanti dall'esercizio di navi o di aeronavi sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea, a condizione che le navi o le aeronavi battano bandiera o posseggano la nazionalità del detto Stato.

Articolo VII

§ 1. I dividendi corrisposti da una società, che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati ad una persona che abbia il domicilio fiscale nell'altro Stato, sono tassabili nel primo Stato.

§ 2. Poichè alla data della firma della presente Convenzione i dividendi corrisposti da una società avente il domicilio fiscale in Italia non sono assoggettabili ad imposta reale distinta dall'imposta prelevata sul reddito della detta società, i dividendi corrisposti da una società avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi ad una persona avente il domicilio fiscale in Italia sono tassabili nei Paesi Bassi soltanto se costituiscono per questa persona redditi di una stabile organizzazione della sua impresa nei Paesi Bassi.

Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche che comportino l'applicazione di una imposta sui dividendi corrisposti da una società avente il domicilio fiscale in Italia ad una società avente il domicilio fiscale all'estero, i Paesi Bassi manterranno il trattamento previsto nell'alinea precedente, e l'Italia non tasserà i dividendi corrisposti ad una società avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi se la detta società sia effettivamente e direttamente proprietaria di almeno il 75 per cento del capitale, effettivamente versato, della società avente il domicilio fiscale in Italia, fatta eccezione per i dividendi che costituiscono per la prima società redditi di una stabile organizzazione in Italia della sua impresa.

§ 3. Per l'applicazione del presente articolo, l'espressione « dividendi » designa i dividendi ed altri redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle obbligazioni partecipanti ai benefici e delle altre quote sociali analoghe, nonchè delle quote sociali di società a responsabilità limitata.

Articolo VIII

§ 1. Gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altro credito sono tassabili nello Stato in cui il debitore ha il domicilio fiscale.

§ 2. Se il debitore possiede nei due Stati stabili organizzazioni ai sensi dell'art. IV della presente Convenzione e se una di queste organizzazioni, nel quadro della propria attività, contragga un debito o riceva un deposito, l'imposta è percepita dallo Stato sul territorio del quale è situata questa organizzazione.

Articolo IX

§ 1. I canoni (redevances-royalties) ed altri proventi ricavati in uno dei due Stati da una persona avente il domicilio fiscale nell'altro Stato a titolo di diritti di autore o in corrispettivo della concessione dell'uso di brevetti, disegni o modelli, processi o formule di carattere segreto, marchi di fabbrica o di commercio o di ogni altro diritto analogo (diversi da quelli previsti all'art. III della presente Convenzione) nonchè per il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per il diritto di locazione di pellicole cinematografiche, sono tassabili nello Stato in cui il debitore ha il domicilio fiscale soltanto nel caso che detti redditi costituiscano, per l'avente diritto, redditi di una organizzazione stabile della sua impresa nel detto Stato.

§ 2. Nella eventualità e nella misura in cui i canoni (redevances-royalties) ed altri proventi eccedano il valore intrinseco e normale dei diritti per i quali sono corrisposti, la norma del § 1 del presente articolo non è applicabile.

§ 3. I principi dei §§ 1 e 2 del presente articolo si applicano ugualmente ai profitti dell'alienazione dei diritti medesimi.

Articolo X

§ 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati nell'esercizio di una professione liberale non sono tassabili nell'altro Stato,

a meno che essa non eserciti la sua professione in questo Stato per mezzo di una organizzazione stabile ivi situata. In tal caso, quest'altro Stato non può prelevare l'imposta che sui benefici attribuibili alla detta organizzazione stabile.

§ 2. Le autorità competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, fissare delle norme per la ripartizione dei benefici sopra indicati.

Articolo XI

Le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonchè le remunerazioni dei servizi personali al di fuori dell'esercizio di una professione liberale, sono tassabili nello Stato sul cui territorio l'attività è esercitata, salvo le contrarie disposizioni contenute negli articoli dal XII al XVI incluso.

Articolo XII

In deroga alle disposizioni dell'articolo XI della presente Convenzione, le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonchè le remunerazioni dei servizi personali al di fuori dell'esercizio di una professione liberale, compiuti o resi in uno dei due Stati da una persona avente il domicilio fiscale nell'altro Stato, non sono tassabili nel primo Stato, se:

1) la detta persona soggiorna a titolo temporaneo in questo Stato per un periodo o per periodi che non superino una durata totale di novanta giorni nel corso dell'esercizio fiscale;

2) le remunerazioni le sono corrisposte per un lavoro compiuto o per servizi personali resi in qualità di dipendente di una persona che abbia il domicilio fiscale nell'altro Stato, o in virtù di un contratto stipulato con una tale persona e questa persona sopporta il peso effettivo delle remunerazioni;

3) le dette remunerazioni non abbiano gravato come tali il reddito tassabile nel primo Stato di una organizzazione stabile del suo datore di lavoro.

Articolo XIII

Le remunerazioni dei servizi personali resi sulle navi o sulle aeronavi sono tassabili nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.

Articolo XIV

§ 1. Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonchè le pensioni e le rendite, corrisposti, sia da uno dei due Stati o da una sua suddivisione politica, sia da enti o da istituti pubblici del detto Stato, a persone fisiche che abbiano il domicilio fiscale nell'altro Stato e non siano cittadini del detto altro Stato, non sono tassabili in quest'ultimo Stato.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle remunerazioni, pensioni e rendite relative ai servizi resi in rapporto a transazioni industriali e commerciali effettuate da uno dei due Stati nell'altro Stato.

§ 2. Le pensioni e le rendite private, la cui fonte si trova in uno dei due Stati e che sono corrisposte a persone fisiche che abbiano il domicilio fiscale nell'altro Stato, non sono tassabili nel primo Stato.

§ 3. Nel presente articolo, il termine « pensione » designa i versamenti periodici effettuati in conseguenza di servizi resi, di danni alla persona subìti, di vecchiaia, infermità o invalidità.

§ 4. Nel presente articolo, il termine « rendita » designa una somma fissa pagabile periodicamente a date stabilite, durante la vita o per un numero fisso di anni, in virtù di un obbligo di effettuare dei versamenti in contropartita di una somma adeguata integralmente versata in denaro o in valori equivalenti.

Articolo XV

§ 1. Le remunerazioni corrisposte ad un amministratore, a membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati o ad una persona che eserciti funzioni analoghe presso una tale società, sono tassabili nel detto Stato.

§ 2. Per l'applicazione del § 1 del presente articolo il termine « remunerazioni » non comprende le remunerazioni corrisposte ad un amministratore in relazione ad un contratto di lavoro con la società.

Articolo XVI

I professori ed altri membri del personale insegnante, che abbiano il domicilio fiscale in uno dei due Stati e si rechino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo di insegnarvi, per un periodo non superiore a due anni, in una università, un collegio, una scuola o in qualunque altro luogo di insegnamento situato in quest'ultimo Stato, sono esonerati nello Stato stesso dall'imposta relativa alle remunerazioni che essi ricevono dal primo Stato o da una persona che ivi abbia il domicilio fiscale, in relazione al loro insegnamento per il detto periodo.

Articolo XVII

Gli studenti e gli apprendisti, che abbiano il domicilio fiscale in uno dei due Stati e si rechino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo esclusivamente di farvi i loro studi o di acquistarvi una formazione professionale o tecnica, non sono sottoposti ad alcuna tassazione in quest'ultimo Stato sui sussidi che ricevono dall'estero per il loro mantenimento e per i loro studi.

Articolo XVIII

Con riguardo all'imposta sul patrimonio prevista all'art. I, § 1, lett. *A*, 7), ed eventualmente a tutte le altre imposte analoghe alle quali la presente Convenzione sarà applicabile conformemente all'articolo I, § 2.:

1) i beni immobili menzionati all'articolo III, sono tassabili soltanto nello Stato in cui questi beni sono situati;

2) gli altri beni investiti in una organizzazione stabile o in una delle imprese considerate all'articolo VI sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la detta stabile organizzazione o, dandosi il caso, in quello in cui sono tassabili i benefici di una tale impresa;

3) i beni mobili, che, per loro natura, non producono generalmente reddito, sono tassabili soltanto nello Stato in cui il proprietario o l'usufruttuario ha il domicilio fiscale; tuttavia il mobilio è tassabile soltanto nello Stato in cui si trova l'abitazione al cui arredamento esso serve;

4) le azioni, le azioni di godimento, i buoni di godimento ed ogni altra quota sociale analoga, nonchè le obbligazioni pubbliche e private ed ogni altra forma di credito sono tassabili nello Stato in cui il proprietario o l'usufruttuario ha il domicilio fiscale. Tuttavia i

crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti da ipoteca sono tassabili nello Stato in cui i beni immobili sono situati;

5) i cespiti patrimoniali non considerati ai numeri da 1 a 4 sopra indicati sono tassabili soltanto nello Stato in cui il proprietario o l'usufruttuario ha il domicilio fiscale.

Articolo XIX

§ 1. Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione:

A) I Paesi Bassi, nel determinare l'imposta sul reddito delle persone aventi il domicilio fiscale nei Paesi Bassi, potranno comprendere nella base di questa imposta ogni categoria di redditi tassabili in virtù della legislazione fiscale olandese. Tuttavia, i Paesi Bassi dedurranno dall'imposta così calcolata la quota di questa imposta che corrisponde al rapporto fra i cespiti di reddito tassabili in Italia, conformemente agli articoli III, IV, V, VII, § 2, secondo alinea, VIII § 2, IX, § 1, X, XI, XIV, XV e XVI della presente Convenzione, e l'insieme dei redditi.

B) L'Italia, nel determinare l'imposta complementare sull'insieme dei redditi delle persone fisiche aventi il domicilio fiscale in Italia, potrà comprendere nella base di questa imposta ogni categoria di redditi tassabili in virtù della legislazione fiscale italiana. Tuttavia, l'Italia dedurrà dalla imposta così calcolata la quota di questa imposta che corrisponde al rapporto fra i cespiti di reddito tassabili nei Paesi Bassi, conformemente agli articoli III, IV, V, VII, § 2, secondo alinea, VIII, § 2, IX, § 1, X, XI, XIV, XV e XVI della presente Convenzione, e l'insieme dei redditi.

§ 2. Le disposizioni del § 1 del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, alle imposte sul patrimonio, restando inteso che la deduzione ivi menzionata sarà calcolata in base al rapporto fra i cespiti patrimoniali tassabili, in virtù dell'articolo XVIII della presente Convenzione, nello Stato diverso da quello del domicilio fiscale del proprietario o dell''usufruttuario e l'insieme dei cespiti tassabili.

Articolo XX

Il contribuente il quale dimostri che i provvedimenti delle autorità fiscali dei due Stati gli fanno subire una doppia imposizione, contraria alle disposizioni della presente Convenzione, ha il diritto di presentare un reclamo allo Stato di cui è cittadino, o, se non è cittadino di nessuno dei due Stati, allo Stato nel quale ha il domicilio fiscale. Se il reclamo è riconosciuto fondato, la autorità competente di questo Stato cercherà di intendersi con l'autorità competente dell'altro Stato allo scopo di evitare in maniera equa la doppia imposizione.

Articolo XXI

I cittadini di uno dei due Stati non saranno assoggettati nell'altro Stato ad alcuna delle imposte menzionate all'articolo primo della presente Convenzione, nè ad alcuna condizione concernente la loro applicazione, più elevate o più onerose delle imposte o delle condizioni alle quali sono o potranno essere assoggettati i cittadini di quest'ultimo Stato, che si trovano nella stessa situazione. La stessa regola si applica alle imprese per quanto riguarda i benefici o il patrimonio attribuibili alle organizzazioni stabili che esse posseggono nell'altro Stato.

Nel presente articolo il termine « cittadino » designa:

a) per quanto concerne i Paesi Bassi:

1) ogni olandese, dovunque abbia il domicilio fiscale;

2) ogni suddito olandese che abbia il domicilio fiscale nei Paesi Bassi;

3) ogni persona considerata nell'articolo II, § 1, lett. *c*, 2) e 3), che sia stata costituita secondo il diritto olandese;

b) per quanto concerne l'Italia:

ogni cittadino italiano, dovunque abbia il domicilio fiscale, e ogni persona considerata nell'articolo II, § 1, lett. *c*, 2) e 3), che sia stata costituita secondo il diritto italiano.

Articolo XXII

Le disposizioni della presente Convenzione non saranno interpretate in maniera da apportare una restrizione qualunque alle esenzioni, riduzioni, deduzioni o altre forme di esoneri previsti dalla legislazione di uno dei due Stati nel calcolo dell'ammontare delle imposte percepite da questo Stato.

Articolo XXIII

L'autorità competente di ciascuno dei due Stati può emanare i regolamenti necessari per l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo XXIV

Le autorità competenti dei due Stati possono intendersi per eliminare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio non previste dalla presente Convenzione, nonchè nel caso in cui l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione desse luogo a difficoltà o a dubbi.

Articolo XXV

§ 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al più presto possibile.

§ 2. Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica restando inteso che sarà applicata:

a) alle imposte percepite per via di ritenuta alla fonte sui redditi pagabili dal 1° gennaio 1954;

b) alle altre imposte applicate per l'anno 1954.

Articolo XXVI

La presente Convenzione resterà in vigore per una durata indeterminata, ma ciascuna delle Alte Parti contraenti ha la facoltà di far pervenire all'altra Alta Parte contraente, per via diplomatica, prima del 30 giugno di ogni anno, ma non prima dell'anno 1958, un avviso scritto di denuncia; in questo caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data dell'avviso di denuncia, restando inteso che i suoi effetti saranno limitati:

a) alle imposte percepite per via di ritenuta alla fonte sui redditi pagabili dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello nel quale la denuncia è fatta;

b) alle altre imposte applicate per l'anno nel quale la denuncia è fatta.

In fede di che i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta a L'Aja in doppio esemplare, in lingua italiana e in lingua olandese facendo i due testi ugualmente fede, il 24 gennaio 1957.

Per il Regno dei Paesi Bassi:
J. LUNS

Per la Repubblica Italiana:
GIORGIO BENZONI

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

L'Aja, 24 gennaio 1957

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di portare a Sua conoscenza, al momento in cui viene firmata la Convenzione che il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana hanno stipulato per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, che gli effetti della detta Convenzione possono, sia interamente, sia con riserva di modifiche, essere applicati ad ogni parte del Regno dei Paesi Bassi situata fuori dell'Europa (Surinam, le Antille olandesi e la Nuova Guinea olandese) qualora in queste parti del Regno dei Paesi Bassi siano percepite imposte analoghe nella sostanza alle imposte considerate all'articolo primo della detta Convenzione, a condizione che una tale parte del Regno dei Paesi Bassi lo desideri e che la Repubblica Italiana vi acconsenta. Una tale applicazione avrà effetto a partire dalla data e tenendo conto delle modifiche e delle condizioni (ivi comprese quelle concernenti la denuncia) che potrebbero essere indicate e concordate nelle Note che saranno scambiate a questo scopo.

La denuncia della detta Convenzione, in virtù dell'articolo XXVI, porrà fine all'applicazione della Convenzione stessa nei confronti di ogni parte del Regno dei Paesi Bassi alla quale essa sarà stata applicata in forza dell'alinea precedente, a meno che non sia espressamente convenuto in modo diverso.

Ove il Governo della Repubblica Italiana approvi quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiscano un accordo fra i nostri due Governi, accordo che entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore della Convenzione firmata in data odierna.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia alta considerazione.

J. LUNS

A Sua Eccellenza
Giorgio BENZONI DI BALSAMO
Ambasciatore d'Italia. — L'AJA

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Ministro per gli affari esteri
SEGNI

L'Aja, 24 gennaio 1957

Signor Ministro,

con una lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Ho l'onore di portare a Sua conoscenza, al momento in cui viene firmata la Convenzione che il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana hanno stipulato per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, che gli effetti della detta Convenzione possono, sia interamente, sia con riserva di modifiche, essere applicati ad ogni parte del Regno dei Paesi Bassi situata fuori dell'Europa (Surinam, le Antille olandesi e la Nuova Guinea olandese) qualora in queste parti del Regno dei Paesi Bassi siano percepite imposte analoghe nella sostanza alle imposte considerate all'articolo primo della detta Convenzione, a condizione che una tale parte del Regno dei Paesi Bassi lo desideri e che la Repubblica Italiana vi acconsenta. Una tale applicazione avrà effetto a partire dalla data e tenendo conto delle modifiche e delle condizioni (ivi comprese quelle concernenti la denuncia) che potrebbero essere indicate e concordate nelle note che saranno scambiate a questo scopo.

La denuncia della detta Convenzione, in virtù dell'articolo XXVI, porrà fine all'applicazione della Convenzione stessa nei confronti di ogni parte del Regno dei Paesi Bassi alla quale essa sarà stata applicata in forza dell'alinea precedente, a meno che non sia espressamente convenuto in modo diverso.

Ove il Governo della Repubblica Italiana approvi quanto precede, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua risposta affermativa costituiscano un accordo fra i nostri due Governi, accordo che entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore della Convenzione firmata in data odierna ».

Ho l'onore di confermarLe il mio accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia alta considerazione.

GIORGIO BENZONI

A Sua Eccellenza
J. M. A. H. LUNS
Ministro degli Affari Esteri. — L'AJA

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

LEGGE 16 luglio 1960, n. 705.

Norme integrative delle disposizioni transitorie dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2ª classe od a segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, nonchè per l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione od a primo segretario, e qualifiche equiparate, il servizio prestato anteriormente al 1° luglio 1956 nei soppressi gruppi *B* e *C* dagli impiegati inquadrati al 30 giugno 1956 nell'attuale carriera di appartenenza, o inquadrati dopo tale data in seguito a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio

1956, è valutato alle condizioni e secondo i limiti previsti rispettivamente dall'art. 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, e dall'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le promozioni a consigliere di 2ª classe od a segretario aggiunto conferite agli impiegati di cui al primo comma sono riportate, con esclusione delle competenze arretrate, alla data di compimento dell'anzianità complessiva indicata nell'art. 1 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, se più favorevole.

Restano fermi i limiti di servizio minimi stabiliti dagli articoli 201, secondo comma, e 207, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 16 luglio 1960, n. 706.

Modificazione agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente miglioramenti economici al personale statale in attività e in quiescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 e al primo comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa, non raggiunge l'unità ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1960, n. 707.

Inclusione dell'abitato del comune di Albano di Lucania, in provincia di Potenza, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 762, emesso nell'adunanza del 12 aprile 1960;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Albano di Lucania, in provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1960

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1960, n. 708.

Istituzione in Phnom-Penh (Cambogia) di un Consolato di 2ª categoria e modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Saigon (Viet Nam).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Phnom-Penh (Cambogia) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della Cambogia.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Saigon (Viet Nam) è modificata come segue: i territori del Viet Nam e del Laos.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1960

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1960, n. 709.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale minerario di Massa Marittima.

N. 709. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale minerario di Massa Marittima viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 710.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B.M.V., in frazione Studena Bassa del comune di Pontebba (Udine).

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 27 novembre 1959, integrato con dichiarazione del 30 novembre e prospetto del 5 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della B. M. V., in frazione Studena Bassa del comune di Pontebba (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 711.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Pietratagliata del comune di Pontebba (Udine).

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 novembre 1959, integrato con dichiarazione di pari data e con prospetto del 5 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Pietratagliata del comune di Pontebba (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1960, n. 712.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora del SS.mo Sacramento e dei Santi Martiri Canadesi, al quartiere Nomentano del comune di Roma.

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 18 ottobre 1955, integrato con altro decreto di pari data e con tre dichiarazioni dell'8 febbraio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora del SS.mo Sacramento e dei Santi Martiri Canadesi, al quartiere Nomentano del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1960.

Sostituzione, per il restante periodo del biennio 1959-60, del presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni nella sede di Bolzano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1959, registro n. 11, foglio n. 227, con il quale sono state costituite le Commissioni di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle singole stazioni radiotrasmittenti per la durata del biennio 1959-60;

Considerato che con il 1° novembre 1959 è stato collocato a riposo il geom. Fernando Boni, fino a quella data direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bolzano ed in tale qualità presidente di quella Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni, e che, di conseguenza, la presidenza della Commissione stessa è rimasta vacante;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente di detta Commissione;

Decreta:

Articolo unico.

Dal 1° novembre 1959 e per tutta la durata del biennio 1959-60, l'ing. Percesare Rangone, direttore reggente del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Bolzano, è nominato presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni nella sede di Bolzano, in sostituzione del geom. Fernando Boni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1960
Registro n. 34, *foglio n.* 007

(4726)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1960.

Classificazione tra le provinciali di 19 strade in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Ferrara, ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Viste le delibere 27 settembre 1958, n. 153 e 29 luglio 1959, n. 224, del Consiglio provinciale di Ferrara;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Ferrara in data 18 agosto 1959, n. 12;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni;

Visti i voti 10 novembre 1959, n. 2048 e 17 maggio 1960, n. 1110, con i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il detto piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI FERRARA

Elenco delle strade provincializzate

1. Via del Mare: da Ferrara attraverso gli abitati di Final di Rero, Tresigallo, Massafiscaglia, Comacchio con termine sulla Romea a Porto Garibaldi.

2. Copparo-Codigoro: da Copparo attraverso l'abitato di Jolanda di Savoia con termine al km. 54,000 della strada Codigoro-Ariano.

3. Jolanda di Savoia-Berra: dalla strada Copparo-Codigoro attraverso l'abitato delle Contane con termine al Ponte Albersano (Berra).

4. Bondeno-Ficarolo: dalla strada Ferrara-Mantova (località la Scala) attraverso gli abitati di Ponti Spagna e Stellata con termine al Ponte Chiatte sul Po.

5. Bondeno-Ferrara: dal Ponte Motte (sulla strada Ferrara-Mantova) attraverso gli abitati di Ospitale, San Biagio, Salvatonica, Porporana, Ravalle, Casaglia, con termine al km. 0,500 della stessa strada.

6. Ferrara-Formignana: da Borgo Quacchio (via Mare) attraverso gli abitati di Pontegradella, Contrapò, Fossalta, Sabbioncello San Pietro, Sabbioncello San Vittore, con termine alla strada Copparo-Migliarino (Formignana).

7. Lagosanto-Vaccolino: da Lagosanto a Vaccolino.

8. Bivio Passo Segni-Correggio: da Cà Ganzanina (strada Poggiorenatico-Santa Maria Codifiume) attraverso gli abitati di San Bartolomeo in Bosco, Sant'Egidio, Palmirano, Cona Codrea, Via Mare, Contrapò, Baura, alla Via Copparo (Correggio).

9. Final di Rero-Rovereto: da Final di Rero (via del Mare) attraverso gli abitati di Parasacco, Medelana con termine a Rovereto.

10. Ro-Cologna: da Ro attraverso gli abitati di Guarda Ferraresa, Alberone, con termine alla via Copparo (Ponte Picchio).

11. Poggiorenatico-Santa Maria Codifiume: da Poggiorenatico (Macello) attraverso l'abitato di Montalbano, la strada statale n. 64 e gli abitati di Passo Segni e Gandazzolo, con termine a Santa Maria Codifiume.

12. Ospitale Monacale-Consaldolo: da Ospital Monacale alla strada statale n. 16.

13. Romea-Goro (Cristina): dal Ponte Vallona attraverso gli abitati di Bosco Mesola, Gran Bosco della Mesola con termine a Goro.

Tresigallo-Jolanda di Savoia: da Tresigallo a Jolanda di Savoia.

15. Cona-Portomaggiore: da Cona attraverso gli abitati di Gualdo, Voghiera, Runco, con termine a Portomaggiore.

16. Romea-Lido di Pomposa: dalla strada Romea attraverso l'abitato di San Giuseppe con termine al mare Adriatico.

17 Romea-Lido di Porto Garibaldi: dalla strada Romea (Collinara) al mare Adriatico.

18. Collegamento strada via del Mare con la via Comacchio: dalla via del Mare alla via Comacchio.

19. Cento-Pieve di Cento: dalla strada Cassana, Cento, Modena alla Porta Pieve.

(4542)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1960.

Classificazione tra le provinciali di 46 strade in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Macerata, ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Amministrazione provinciale stessa, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera in data 6 settembre 1958, n. 45, del Consiglio provinciale di Macerata;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Macerata in data 20 settembre 1958, n. 14;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera in data 16 dicembre 1958, n. 68, del Consiglio provinciale di Macerata, relativa alle opposizioni presentate;

Vista la delibera in data 27 maggio 1959, n. 14638, della Giunta provinciale amministrativa di Macerata;

Visto il voto in data 10 novembre 1959, n. 2052, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto l'unito piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano b) che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade indicate nell'elenco di cui sopra, allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI MACERATA

Elenco delle strade provincializzate

1. Bivio Gallo-Monte San Martino: dall'innesto provinciale Sant'Angelo-Monte San Martino presso Bivio Gallo fino alla circonvallazione Monte San Martino.
2. Bivio Vergini-Civitanova Porto: dalla Chiesa di Santa Maria delle Vergini di Macerata, frazione Santa Lucia, circonvallazione Morrovalle, bivio Zazzini di Montecosaro-Civitanova Alta fino innesto strada statale n. 16 « Adriatica » in Civitanova Porto.
3. Passo Colmurano-Colmurano: dalla strada statale n. 78 presso località Passo di Colmurano fino a Colmurano.
4. Pioraco-Sefro: dalla strada Prolaquense presso abitato di Pioraco fino al centro abitato di Sefro.
5. Apiro Poggio San Vicino: dalla provinciale Apirese presso Apiro fino al bivio strada Scuole Poggio San Vicino.
6. Montedoro-Urbisaglia: dalla statale n. 78 in località Montedoro di Urbisaglia fino alla circonvallazione ad est di Urbisaglia.
7. Visso-Castelsantangelo: dall'innesto strada provinciale Visso-Ussita, presso abitato di Visso, fino all'inizio abitato di Castelsantangelo.
8. Bivio Rotelli-G. Murat: dal bivio sulla strada dei Rotelli in comune di Macerata — periferia di Pollenza — fino alla provinciale G. Murat località Cantagallo di Tolentino.
9. Settempedana-Camerte 2° tronco-Gagliole Matelica: dalla strada provinciale Settempedana-Camerte 2° tronco-Gagliole fino alla strada provinciale Matelicese.
10. Passo Morico-Pintura del Grillo: dalla provinciale Amandola-Visso (1° tronco) località presso Morico di San Ginesio presso Cessapalombo fino alla provinciale Amandola-Visso (1° tronco) località Pintura del Grillo di Caldarola.
11. Gualdo-Sant'Angelo in Pontano: in continuazione provinciale Sarnano-Gualdo località Villa Strada di Gualdo fino al Bivio Santa Lucia sulla provinciale Falerense-Ginesia.
12. Apiro-Staffolo: dalla comunale Apiro-Cingoli in località Santa Felicita fino al confine provinciale in località Fioretti in provincia di Ancona.
13. Mogliano-Fiume Ete: dall'innesto provinciale Loro-Macina fino al confine con la provincia di Ascoli Piceno.
14. Passo Ripe San Ginesio-Ripe S. Ginesio: dalla strada statale n. 78 Picena fino all'incrocio presso Scuole Ripe San Ginesio.
15. Rotelli (Bivio Sasso d'Italia-Passo di Treia): dal bivio strada comunale Sasso d'Italia fino al Passo di Treia sulla provinciale G. Murat.
16. Borgo Santa Maria-Belforte: dalla strada statale n. 77 « Val di Chienti »-Borgo Santa Maria fino all'inizio abitato di Belforte del Chienti.
17. Cingoli-Apiro: dalla provinciale Pia presso frazione Villa Pozzo in comune di Cingoli, fino alla località Santa Felicita di Apiro sulla Apiro-Staffolo.
18. Stazione Pollenza-Passo di Treia: dalla strada statale n. 77 presso Stazione di Pollenza fino alla strada provinciale Bivio Rotelli-G. Murat e dall'inizio abitato di Pollenza fino alla strada Rotelli a Passo di Treia.
19. Urbisaglia-Colmurano: dalla strada provinciale Endoggese presso Urbisaglia fino all'inizio dell'abitato di Colmurano.
20. Corridonia-Monte San Giusto: dalla provinciale Corridoniana in località Giardini Pubblici fino alla provinciale Macina-Monte San Giusto in località Campiglia di Monte San Giusto.
21. Loro Piceno-Sant'Angelo in Pontano: dalla provinciale Loro Macina in località i Santi di Loro Piceno, frazione di San Lorenzo fino alla provinciale Falerense-Ginesina in località Immacolata di Sant'Angelo in Pontano.
22. Recanati-Portorecanati: dalla strada statale n. 77 « Val di Chienti » (Bivio Palazzo Bello di Recanati) fino al confine con la provincia di Ancona.
23. Camerino-Serravalle (Gregoriana): dalla strada statale Muccese n. 256 frazione Caselle di Camerino per frazione di Morro Celagna Alta fino alla strada statale n. 77 presso frazione Bavareto di Serravalle.
24. Pievebovigliana-Fiastra (frazione Cicconi): dalla strada Pontelatrave-Fiordimonte nell'abitato di Pievebovigliana frazione Val dei Lati fino alla provinciale Paolverina-Fiastra frazione Cicconi di Fiastra.
25. Gualdo-Penna San Giovanni: dal bivio per Sant'Angelo sulla provinciale Sarnano-Gualdo in località Villa Strada di Gualdo fino alla provinciale Sant'Angelo-Monte San Martino all'inizio dell'abitato di Penna San Giovanni.
26. Tolentino-San Ginesio (Santa Maria d'Alto Cielo): dalla provinciale Endoggese in località « Il Terminaccio » di Tolentino frazione Parteno di Tolentino-Santa Maria d'Alto Cielo di San Ginesio fino al Bivio della scorciatoia detta « stradetta » di San Ginesio.
27. Castelletta-Becerica: dalla provinciale Potentina in località Castelletta fino alla provinciale Regina in località Becerica in Montelupone.
28. Potenza Picena (San Cirio)-Bivio Regina: dalla provinciale Potentina in località abitato di Potenza Picena fino alla provinciale Regina in località San Cirio.
29. Molino Zazzini-Montecosaro Stazione: dalla provinciale Santa Maria delle Vergini Civitanova Porto per Montecosaro e Borgo Stazione di Montecosaro fino alla provinciale Maceratese.
30. Morrovalle-Stazione Morrovalle: dalla strada Santa Maria delle Vergini Civitanova Porto presso l'Ospedale di Morrovalle-Stazione di Morrovalle-Frazione Trodica di Morrovalle fino alla provinciale Maceratese.
31. Portorecanati-Numana (confine Litoranea): dalla strada statale 16 « Adriatica » fino al confine con la provinciale di Ancona.
32. Bivio la Casa-Cancelli di Fabriano: dalla provinciale Prolaquense al Km. 15,850 località Bivio La Casa di Fiuminata fino al confine con la provincia di Perugia nei pressi della frazione « Molinaccio » in comune di Nocera.
33. Fiastra-Bolognola: (in prosecuzione provinciale Polverina-Fiastra) presso abitato Fiastra, abitato Acquacanina fino all'abitato di Bolognola.
34. Caspriano-Montecavallo: dalla strada statale n. 309 « Valnerina » località Caspriano di Pievetorino fino all'inizio abitato Piè del Sasso di Montecavallo.
35. Pontelatrave-Fiordimonte: dalla strada statale n. 77 « Val di Chienti » presso Pontelatrave di Camerino, abitato di Pievebovigliana fino all'inizio abitato di Fiordimonte.
36. Sarnano-Sassotetto-Bolognola: dalla strada statale n. 78 « Picena » abitato di Sarnano-Frazioni Romani Stinco e Piobbico-Bivio Albergo Sibilla-Rifugio Bolognola, fino all'abitato di Bolognola (strada Fiastra-Bolognola).
37. Abbadia di Fiastra-Mogliano: dalla strada statale n. 78 « Picena » presso Abbadia di Fiastra, inizio abitato di Petriolo fino alla provinciale Loro-Macina presso Mogliano.
38. Tolentino-San Severino: dalla strada statale n. 77 « Val di Chienti » presso Tolentino alla provinciale Serrapetronese presso San Severino.
39. Visso-Ussita: dalla strada statale n. 209 « Valnerina » presso Visso all'innesto strada comunale per piazza di Ussita.
40. Belforte-Caldarola: dalla strada statale n. 77 al Borgo San Giovanni di Belforte fino all'inizio abitato San Rocco di Caldarola.
41. Montefano-Recanati: dalla Montefanese-Frazione Montefiore di Recanati fino alla strada statale n. 77 presso l'abitato di Recanati.

42. Le Grazie-Serrapetrona: dalla strada statale n. 77 località Le Grazie di Tolentino fino alla provinciale Serrapetronese in località Cimitero di Serrapetrona.
43. Strada Corridoniana-Stazione di Corridonia: dalla provinciale Corridoniana all'incrocio di Piediripa fino alla Stazione di Corridonia.
44. Strada Maceratese-Stazione di San Claudio: dalla provinciale Maceratese in località Molino Franceschetti fino alla Stazione San Claudio di Corridonia.
45. Castelraimondo-Camerino: dalla strada statale n. 256 Muccese, località Aie di Castelraimondo per la frazione di Crispiero in comune di Castelraimondo-frazione Ponti di Camerino fino alla Settempedana-Camerte 2° tronco presso frazione Mosse di Camerino.
46. Montecassiano-Bivio Cimarella: dall'abitato di Montecassiano fino sulla comunale della Cimarella.

(4541)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1960.

Fissazione della decorrenza dell'applicazione del contributo dovuto dai datori di lavoro alle Casse provinciali di malattia di Trieste e Gorizia, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 1960.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, n. VI, della legge 17 luglio 1942, n. 998, concernente modificazioni al regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, recante norme sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle Provincie annesse;

Visti i contratti collettivi 31 maggio 1943, pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1943, n. 193, parte seconda, per la temporanea disciplina dell'assistenza di malattia ai lavoratori nei territori delle Provincie annesse;

Visto l'art. 6, comma terzo e quarto, della legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati d'invalidità e vecchiaia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, concernente la modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in data 19 novembre 1959, con la quale sono determinate le nuove aliquote dei contributi dovuti alle Casse provinciali di malattia di Trieste e Gorizia;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1960, concernente la modifica della misura del contributo per l'assicurazione di malattia dovuto alle Casse provinciali di malattia di Trieste e Gorizia;

Decreta:

Articolo unico.

La decorrenza dell'applicazione del contributo dovuto dai datori di lavoro nelle provincie di Gorizia e Trieste, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 1960, è stabilita a far tempo dal primo periodo di paga successivo a quello corrente, rispettivamente alla data del 7 maggio 1959 per la provincia di Gorizia, ed alla data del 30 settembre 1959 per la provincia di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4547)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 870 del 12 luglio 1960. Prezzo delle barbabietole da zucchero prodotte nella campagna 1960

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 870 del 12 luglio 1960, ha adottato la seguente decisione.

PREZZO DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO PRODOTTE NELLA CAMPAGNA 1960

In relazione al prezzo dello zucchero stabilito dal provvedimento n. 857 del 3 giugno 1960, il prezzo delle barbabietole da zucchero del raccolto 1960 viene confermato nella misura stabilita nel provvedimento n. 796 del 5 giugno 1959, con l'applicazione delle clausole concernenti le condizioni di cessione delle barbabietole contenute nel decreto ministeriale 26 gennaio 1960, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1960.

(4780)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 15 luglio 1960 è revocato il decreto ministeriale 24 giugno 1960, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Pirolo Renato nel comune di Cervignano del Friuli, distretto notarile di Udine, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Rivignano, stesso distretto.

(4698)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 336, il comune di Pennabilli (Pesaro Urbino) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4697)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 366, il comune di Squinzano (Lecce) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.660.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4777)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 357, il comune di Trani (Bari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4778)

Autorizzazione al comune di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1960, registro n. 16 Interno, foglio n. 377, il comune di Gravina di Puglia (Bari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4779)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio direttivo in carica del Consorzio obbligatorio degli utenti delle acque del lago di Albano, e nomina di un commissario.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1960, n. 2502, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1960, registro n. 34 Lavori pubblici, foglio n. 391, il Consiglio direttivo in carica del Consorzio obbligatorio degli utenti delle acque del lago di Albano è sciolto.

Con lo stesso decreto viene nominato commissario del Consorzio suddetto il sig. Mariano Recchia di Raffaele, con le funzioni attribuite dallo statuto del Consorzio medesimo al presidente ed al Consiglio direttivo.

(4562)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa consumo «Cooperativa di Frascarolo», con sede in Frascarolo (Pavia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1960, la Società cooperativa consumo « Cooperativa di Frascarolo », con sede in Frascarolo (Pavia), costituita con atto del notaio dott. Clerici Domenico in data 18 novembre 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Antonino Bosco.

(4534)

Scioglimento della Società cooperativa sestese muratori terrazzieri ed affini, con sede in Sesto Cremonese (Cremona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1960, la Società cooperativa sestese muratori terrazzieri ed affini, con sede in Sesto Cremonese (Cremona), costituita con atto del notaio dott. Grasselli in data 4 dicembre 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4530)

Scioglimento della Società cooperativa consumo « Unità » con sede in Fabrica di Roma (Viterbo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1960, la Società cooperativa consumo « Unità », con sede in Fabrica di Roma (Viterbo), costituita con atto del notaio dott. Polidori in data 20 marzo 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4531)

Scioglimento della Società cooperativa « Consumo » con sede in Ardauli (Cagliari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 luglio 1960, la Società cooperativa « Consumo », con sede in Ardauli (Cagliari), costituita con atto del notaio in data 3 gennaio 1941, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Loi Michele.

(4533)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 21 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,955	620,60	620,59	620,60	620,60	619,85	620,61	620,60
$ Can.	—	634,80	634,50	635 —	635 —	634,60	635,25	633,50	635 —	635 —
Fr Sv.	—	143,88	143,88	143,88	143,90	143,88	143,88	143,80	143,90	143,87
Kr D.	—	90,07	90,11	90,1025	90,10	90,10	90,09	90,10	90,10	90,10
Kr N.	—	87,03	87,04	87,045	87 —	87,04	87,04	87,20	87 —	87,05
Kr Sv.	—	120,12	120,13	120,13	120,10	120,14	120,1425	120,07	120,13	120,13
Fol	—	164,60	164,60	164,60	164,60	164,59	164,60	164,40	164,59	164,59
Fr. B.	—	12,41	12,4325	12,43375	12,425	12,44	12,43	12,35	12,44	12,425
Fr. Fr. (N.F.)	—	126,66	126,675	126,6625	126,65	126,66	126,66	126,50	126,66	126,66
Lst.	—	1743,80	1743,60	1743,55	1743,60	1743,75	1743,80	1744 —	1743,70	1743,75
Dm. occ.	—	148,82	148,83	148,8275	148,81	148,83	148,825	148,80	148,82	148,80
Scell. Austr.	—	23,98	23,985	23,9825	24 —	23,98	23,98375	23,93	23,96	23,985

Media dei titoli del 21 luglio 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,40
Id. 3,50 % 1902	78,20
Id. 5 % 1935	104,90
Redimibile 3,50 % 1934	97,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	635,125
1 Franco svizzero	143,88
1 Corona danese	90,096
1 Corona norvegese	87,042
1 Corona svedese	120,136
1 Fiorino olandese	164,60
1 Franco belga	12,432
1 Franco nuovo (N.F.)	126,661
1 Lira sterlina	1743,675
1 Marco germanico	148,826
1 Scellino austriaco	23,983

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti addì 25 giugno 1960, registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 257, è stato dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 7 marzo 1959 del dott. Angelo Costa, avverso il provvedimento del 23 ottobre 1958, con il quale l'Opera per la valorizzazione della Sila negò al ricorrente una liquidazione maggiore di quella già corrispostagli, per cessazione del rapporto d'impiego.

(4522)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 366-MI, della cessata ditta Mancadori Giuseppe già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Bollo n. 1.

Si rende noto, altresì, che la ditta medesima ha smarrito uno dei cinque marchi d'identificazione ricevuti a suo tempo.

(4670)

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 4-PR, della cessata ditta Vitali Francesco già esercente un laboratorio di oreficeria in Parma, via Guicciardini n. 2.

Si rende noto, altresì, che la ditta medesima ha smarrito uno dei nove marchi d'identificazione ricevuti a suo tempo.

(4671)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1959, registro n. 90 Pubblica istruzione, foglio n. 41, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 2 ottobre 1952 dal prof. Merkel Carlo avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 5 agosto 1952, n. 2969, con il quale veniva negata al ricorrente l'iscrizione nell'albo degli abilitati all'insegnamento della tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli Istituti tecnici industriali.

(4548)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Estratto del verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mirto (Cosenza), in liquidazione coatta.

Nella riunione del Comitato di sorveglianza della Cassa sopra indicata tenutasi il 1° luglio 1960, il sig. Francesco Luigi Mazza è stato nominato presidente del predetto Comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4555)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 luglio 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Treviso, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° novembre 1957 per il personale dipendente (non laureato) da farmacie nella provincia di Treviso.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4729)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua publicazione (1° luglio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Pesaro, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai dell'industria edilizia ed affini della provincia di Pesaro.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° luglio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Pesaro, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 17 febbraio 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 da valere per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Pesaro.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4731)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 giugno 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 20 dicembre 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da industrie di bigiotteria in metallo della provincia di Milano.

2. — Accordo del 20 dicembre 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da industrie di bigiotteria in galalite, pelle, legno ed affini, fibie e agganciature in genere della provincia di Milano.

3. — Accordo del 3 novembre 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da industrie di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione della provincia di Milano.

4. — Accordo 6 maggio 1955 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da industrie dei guanti di pelle della provincia di Milano.

5. — Accordo 21 maggio 1955 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti da industrie di lavanderie, stirerie tintorie e smacchiatorie di abiti ed indumenti della provincia di Milano.

6. — Accordo 19 aprile 1949 per il trattamento di mensa per i dipendenti da industrie di lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie di abiti e di indumenti della provincia di Milano.

(4730) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della

massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° luglio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Campobasso, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 15 gennaio 1957 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954 per gli operai edili ed affini della provincia di Campobasso.

2. — Contratto collettivo di lavoro 19 giugno 1958 per gli operai addetti alle trebbie della provincia di Campobasso.

3. — Contratto collettivo di lavoro 14 ottobre 1957 per gli operai addetti ai frantoi oleari della provincia di Campobasso.

4. — Accordo 28 gennaio 1955 per il rispetto dei Contratti collettivi nazionali per gli addetti all'industria della panificazione e all'industria molitoria della provincia di Campobasso.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4728)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 luglio 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di La Spezia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 25 novembre 1953, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 dicembre 1948 da valere per i dipendenti dall'industria della pastificazione della provincia di La Spezia.

2. — Accordo 18 giugno 1947 riguardante la costituzione delle mense aziendali o la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria molitoria della provincia di La Spezia.

3. — Accordo 29 maggio 1947 riguardante la costituzione delle mense aziendali o la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria della pastificazione della provincia di La Spezia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4732)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 luglio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Pavia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo 1° ottobre 1957 per le categorie impiegatizie all'industria del cuoio e della gomma di Vigevano.

2. — Accordo del 4 luglio 1947 da valere per gli apprendisti dipendenti dalle ditte esercenti l'industria metalmeccanica ed elettrotecnica aderenti all'Associazione industriali dell'Oltrepo lombardo.

3. — Accordo 4 marzo 1952 relativo alla rivalutazione dei salari e degli stipendi per i dipendenti dai pubblici esercizi della provincia di Pavia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4733)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (8 luglio 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Grosseto, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 31 agosto 1956 modificativo del contratto integrativo provinciale del 17 ottobre 1951 e dell'accordo modificativo del 29 luglio 1954 per i dipendenti dai pubblici esercizi della provincia di Grosseto.

2. — Contratto 17 ottobre 1951 integrativo del contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da caffè, bar, birrerie, bottiglierie, gelaterie, vendite di pasticcerie, confetterie ed altri esercizi similari ed affini della provincia di Grosseto.

3. — Accordo 29 luglio 1954 modificativo al contratto integrativo provinciale del 17 ottobre 1951 per i lavoratori dipendenti da caffè, bar, birrerie, gelaterie, vendite di pasticcerie, confetterie ed altri esercizi similari ed affini della provincia di Grosseto.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4734)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esame a trenta posti di ufficiale giudiziario

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1960, è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esame a trenta posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1959.

Detta Commissione è costituita come segue:

Presidente:

Guarnera dott. Ugo, presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione.

Membri effettivi:

Gualtieri dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di Cassazione in ff. di direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria;
Saya dott. Francesco, magistrato d'appello;
Dondona dott. Marcello, magistrato d'appello;
Alongi dott. Pasquale, ufficiale giudiziario.

Membri supplenti:

Scardia dott. Marcello, sostituto procuratore generale di Corte d'appello;
Martinelli dott. Carlo, magistrato d'appello in ff. di direttore all'ufficio 3° dell'Organizzazione giudiziaria;
Condemi dott. Giorgio, magistrato d'appello;
Clemente Giuseppe, ufficiale giudiziario.

Segretari:

Colalelli Germano, cancelliere capo;
Piccari Raffaele, cancelliere capo.

(4770)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a tredici posti di ufficiale giudiziario

Con decreto ministeriale 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1960, è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esame a tredici posti di ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1960.

Detta Commissione è costituita come segue:

Presidente:

Gualtieri dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di Cassazione in ff. di direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria.

Membri effettivi:

Martinelli dott. Carlo, magistrato d'appello in ff. di direttore all'ufficio 3° dell'Organizzazione giudiziaria;
Valenti dott. Antonio, magistrato d'appello in ff. di direttore all'ufficio 5° Affari civili;
Di Marco dott. Sebastiano, magistrato d'appello in ff di ispettore superiore;
Sambo dott. Carlo, ufficiale giudiziario.

Componente aggiunto:

Untergasser dott.ssa Cristiana, professoressa di ruolo di lingua tedesca.

Membri supplenti:

Schettini dott. Pasquale, magistrato d'appello;
Lania dott. Pietro, magistrato d'appello;
Condemi dott. Giorgio, magistrato d'appello;
Montesanti dott. Carlo, magistrato di tribunale;
Sabbadini dott. Sigismondo, ufficiale giudiziario;

Segretario effettivo:

Claudi Aldo, cancelliere di 1ª classe.

Segretario supplente:

Sciarretta Nicola, cancelliere capo di 1ª classe.

(4771)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a nove posti di aiutante ufficiale giudiziario

Con decreto ministeriale 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1960, è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esame a nove posti di aiutante ufficiale giudiziario indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1960.

Detta Commissione è costituita come segue:

Presidente:

Gualtieri dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di Cassazione in ff. di direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria.

Membri effettivi:

Martinelli dott. Carlo, magistrato d'appello in ff. di direttore all'ufficio 3° dell'Organizzazione giudiziaria;
Valenti dott. Antonio, magistrato d'appello in ff. di direttore all'ufficio 5° Affari civili;
Canessa dott. Sergio, magistrato d'appello in ff. di ispettore generale;
Sarti Armando, ufficiale giudiziario.

Membro aggiunto:

Untergasser dott.ssa Cristiana, professoressa di ruolo di lingua tedesca.

Membri supplenti:

Lignola dott. Ferdinando, magistrato d'appello;
Mirabile dott. Giovanni, magistrato d'appello;
Saya dott. Francesco, magistrato d'appello;
Montesanti dott. Carlo, magistrato di tribunale addetto all'ufficio 3° dell'Organizzazione giudiziaria;
Lo Savio dott. Giuseppe, ufficiale giudiziario.

Segretario effettivo:

Claudi Aldo, cancelliere di 1ª classe addetto al Ministero.

Segretario supplente:

Riccardi Luigi, cancelliere di 1ª classe addetto al Ministero.

(4772)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE

Viste le note del Ministero della sanità n. 300.6.821 in data 26 aprile ed in data 24 maggio 1960;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1960, n. 101403, con cui venne approvata la graduatoria dei centoventiquattro candidati idonei nel concorso per sei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il decreto del Prefetto di Brescia in data 13 aprile 1960, n. 30903 inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 4 maggio 1960, con cui i sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Casari Aldo, 1° in graduatoria, punti 56,833/100: Brescia
2) Goffi Ettore, 2° in graduatoria, punti 55,781/100: Chiari
3) Bonassi Paolo, 4° in graduatoria, punti 54,906/100: Capriolo
4) Paganuzzi Augusto, 6° in graduatoria, punti 53,779/100: Cortefranca
5) Coruzzi Ugo, 8° in graduatoria, punti 53,261/100: Monticelli B.
6) Nobilini Ettore, 56° in graduatoria, punti 45,596/100: Lonato.

I sottoindicati concorrenti non conseguono nessuna assegnazione, essendo le condotte da essi preferite già assegnate a quelli che li precedono in graduatoria:

3° Castellotti Anselmo; 5° Pontoglio G. Battista; 7° Mezzena Bruno.

Ritenuta la necessità, per ragioni di competenza, di fare proprio il decreto prefettizio innanzi menzionato;

Decreta:

La dichiarazione dei vincitori del concorso per i sei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957 è approvata nei termini di cui al ripetuto decreto prefettizio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 4 luglio 1960

Il medico provinciale: CRISCUOLO

(4568)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1425 e n. 1426, dell'8 aprile 1960, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le sedi relative ai vincitori del concorso per numero sette posti di medici condotti, vacanti nella Provincia, alla data del 30 novembre 1957;

Considerato che in seguito a rinuncia dei medici vincitori sono rimasti vacanti e disponibili i posti dei comuni di Sassari (frazione Palmadula) e Tissi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione dei predetti posti con i candidati che seguono i vincitori nell'ordine di graduatoria, i quali interpellati a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente la dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica dei precedenti decreti n. 1425 e n. 1426/MP in data 8 aprile 1960, ai medici sottoelencati, sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Filigheddu dott. Pasquale: Sassari (frazione Palmadula);
2) Cocco dott. Ezio: Tissi.

I predetti medici dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data in cui avranno avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 4 luglio 1960

Il medico provinciale: FADDA

(4566)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.